



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0009068 - 02/08/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: rm

Roma, 02 AGO. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di VICENZA
Contrà del Monte, 13
36100 VICENZA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 291/2015_Servizio di cassa dell'Ordine e Direttiva Europea sulle crisi bancarie (bail-in)

Con riferimento al quesito formulato in data 1° dicembre 2015, con il quale si chiede se le disponibilità finanziarie dell'Ordine detenute sul conto corrente dove è attivo il Servizio di cassa siano interessate dalla nuova normativa sulle crisi bancarie, si osserva quanto segue.

Con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive, "BRRD") la quale conferisce alle preposte Autorità di Vigilanza strumenti e poteri per la gestione della crisi di una banca.

In particolare in caso di crisi bancaria, le Autorità di Risoluzione preposte al controllo e alla gestione delle crisi - ossia la Bce e la Banca D'Italia - avranno a disposizione un insieme di misure, calibrate in funzione della gravità della situazione, che prevedono, quale ultima istanza, l'avvio della cosiddetta procedura di "risoluzione".

Tra i vari strumenti di risoluzione c'è il cosiddetto "bail-in" o salvataggio interno in base al quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione (fino anche all'azzeramento) o conversione in azioni (come nel caso delle obbligazioni subordinate), con esclusione tuttavia di alcune categorie di depositi e passività.

In sintesi, l'ordine gerarchico di applicazione del "bail-in" è il seguente:

- azionisti;
- detentori di altri titoli di capitale (azioni di risparmio e obbligazioni convertibili);
- altri creditori subordinati;
- creditori chirografari;
- persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi di importo eccedente la somma di Euro 100.000;
- fondo di garanzia dei depositi.

Quanto alle passività soggette a "bail-in", l'art. 49 del decreto legislativo n. 180 del 16 novembre 2015, in conformità all'art. 44 della Direttiva BRRD, dispone che sono soggette al bail-in tutte le passività, ad eccezione delle seguenti:

- i depositi protetti, vale a dire quelli di importo non eccedente la somma di Euro 100.000;
- le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;
- qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
- qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
- passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione (c.d. rapporti interbancari);
- passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale, nonché dei suoi gestori o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi;
- passività nei confronti dei seguenti soggetti:
 - ✓ dipendenti, limitatamente alle passività riguardanti la remunerazione, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in può essere applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni caso, esso è applicato al personale più rilevante identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014;
 - ✓ fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione;
 - ✓ sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi.

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 180/2015 possono inoltre essere eccezionalmente escluse, del tutto o in parte, dall'applicazione del "bail-in" passività diverse da quelle sopra elencate, in presenza di almeno una delle condizioni ivi indicate.

Il "bail-in" è, in ogni caso, una misura estrema che entra in gioco quando le altre misure di risoluzione non siano percorribili o abbiano dato esito negativo.

Le disponibilità finanziarie detenute dall'Ordine sul conto corrente dove è attivo il Servizio di cassa, alla luce del tenore letterale della normativa citata, non rientrano in nessuna delle tipologie di passività escluse dal "bail-in" ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato D.Lgs. n. 180/2015 e inoltre per effetto del meccanismo della c.d. clausola di *depositor preference* fino al 31.12.2018 contribuiranno alla risoluzione della crisi della banca in egual misura rispetto agli altri crediti non garantiti. Dal 2019, invece, parteciperanno alla risoluzione della crisi della banca solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

Per ulteriori approfondimenti sulla materia si rimanda al sito della Banca d'Italia <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi-bancarie/index.html>

Con i migliori saluti.

Francesca Majone 